

Scheda n. 2 - Le minimoto

Normativa di riferimento

La materia è regolata da normative comunitarie e nazionali cogenti che hanno recepito i contenuti delle direttive CE sull'argomento sia sotto il profilo della sicurezza meccanica e motoristica che sotto il profilo della compatibilità elettromagnetica. (v. scheda "Il prodotto sicuro" per quanto concerne l'applicabilità delle direttive del nuovo approccio)

In particolare si segnalano le seguenti:

- il **DPR 24 luglio 1996 n. 459** sulle "macchine" (**direttiva Macchine 89/392/CE e 98/37/CE**);
- il **D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 194** che ha sostituito il precedente testo normativo D. Lgs. 615 del 1996 sulla compatibilità elettromagnetica e recepisce la direttiva 89/336/CE e la nuova dir. 2004/108/CE;
- il **D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206** (cd. Codice del Consumo).

Il Codice del Consumo si applica per gli aspetti sulla sicurezza non disciplinati dalle direttive e norme di recepimento sopra citate. (artt. 102-112)

Caratteristiche delle minimoto

Si tratta di moto dotate di motore a scoppio che riproducono in scala ridotta motociclette da corsa o da cross.

Le minimoto in questione non sono considerate giocattoli dalla normativa vigente come previsto nell'allegato I, 15 del D. Lgs. 313/1991 e non possono circolare su strada o spazi pubblici. Esse infatti **non sono soggette alla omologazione dei veicoli a motore.**

Alle minimoto sono parificati i cd. *miniquad* (minimoto con quattro ruote) con motore a scoppio.

Vanno pertanto tenute distinte dalle minimoto giocattolo con motore elettrico a batteria che hanno specifiche dimensionali assai diverse e hanno limiti massimi di velocità: per i bambini al di sotto di 3 anni non possono superare la velocità massima di 8 km h. Le minimoto con motore a scoppio, invece, possono superare anche i 50 km h e hanno pertanto un reale indice di pericolosità.

Per tali motivi la Commissione Europea ha raccomandato agli Stati membri **di vietarne l'uso ai minori di 14 anni**; il divieto di utilizzo per i minori di 14 anni deve essere riportato nei libretti di istruzioni o nelle avvertenze al consumatore.

Va inoltre raccomandato l'uso del casco poiché ciò rientra nelle informazioni di utilizzo e prevenzione dei rischi. (v. il paragrafo *Istruzioni: informazioni minime*)

Marcatura CE (rinvio a scheda 1)

Per gli elementi, misure e grafica della marcatura CE in generale vedi scheda 1 in questa pagina che riporta anche il logo regolamentare.

La marcatura CE delle minimoto è definita dall'allegato III e art. 5 comma 1 DPR 459/1996 e dall'art. 10, allegato V del D. Lgs. 194/2007.

E' vietato apporre sulle minimoto, come per altri prodotti ad essa soggetti, marcature CE che non siano a norma, contraffatte ovvero che possano indurre in errore l'utilizzatore, che siano coperte o non siano facilmente leggibili a causa di altri segni o marchi apposti.

Importante: ai sensi delle direttive CE e delle normative di recepimento la marcatura CE deve essere **impressa in modo indelebile sull'apparecchio e sulle istruzioni per l'uso** non essendo sufficiente che venga apposta soltanto sugli imballaggi, per i quali la apposizione della marcatura CE è meramente facoltativa.

La conformità alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica e alla Direttiva Macchine (89/336/CE e 89/392/CE e successive): requisiti e obblighi degli operatori

Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio il **costruttore** o il suo **mandatario residente nell'Unione Europea** devono attestare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza mediante l'apposizione della marcatura CE ed essendo in grado di fornire la dichiarazione di conformità CE di cui all'allegato II, punto 5 del DPR 459/1996 (che recepisce la cd. Direttiva Macchine")

Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza le minimoto costruite in conformità alle norme armonizzate di cui all'art. 3 del DPR 459/1996.

Analoga dichiarazione, prevista dall'allegato I del D. Lgs. 194/2007 sulla compatibilità elettromagnetica, deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti fino alla scadenza di **10 anni** dalla immissione nel mercato comunitario dell'ultimo prodotto.

In assenza di residenza stabile nel territorio della UE del fabbricante o di un suo mandatario l'obbligo di tenere la dichiarazione e la documentazione tecnica spetta al **soggetto che introduce il prodotto nel mercato comunitario** (che può essere pertanto, in ultima istanza, anche il **distributore** o **dettagliante** che abbia acquistato direttamente dal produttore di un paese terzo o da un importatore o mandatario del fabbricante non stabiliti nella UE.)

La SICUREZZA DI UTILIZZO prevista dal DPR 459/1996 si articola in una serie di norme che devono essere rispettate dai fabbricanti e che ineriscono alla ergonomia del posto di guida, alla mancanza elettricità statica pericolosa, alla carrozzeria per quanto concerne l'assenza di superficie ruvide, spigoli che possano causare lesioni etc.; alla ergonomia, resistenza agli sforzi e urti, manovrabilità dei dispositivi di comando e di frenata.

Tutte queste disposizioni sono contenute nell'Allegato I del decreto succitato.

Per quanto concerne la COMPATIBILITA' ELETTRROMAGNETICA l'allegato I del D. Lgs. 194/2007 prevede, invece, le misure e gli accorgimenti tecnici che le minimoto devono avere per evitare che i massimi disturbi elettromagnetici da queste generati alterino o disturbino il funzionamento di una serie di apparecchi che sono ivi elencati. (la direttiva e l'allegato del decreto fissano le norme tecniche EN che vanno applicate da parte dei fabbricanti.)

Le istruzioni: informazioni minime

Le minimoto immesse nel mercato devono essere corredate da un libretto di istruzioni che deve fornire delle informazioni essenziali minime che hanno la duplice funzione di spiegare l'utilizzo e prevenire i rischi durante l'uso:

- indicazioni previste per la marcatura e indicazioni per la manutenzione;

- condizioni di utilizzazione previste;
- istruzioni per prevenire i rischi nella messa in funzione, utilizzo e manutenzione;

Ogni avvertenza utile per la sicurezza della persona va riportata; vanno inoltre allegati gli schemi per la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione e controllo del buon funzionamento e se il caso la riparazione (si tratta della documentazione tecnica da allegare alle istruzioni).

Tali informazioni vanno riportate in una lingua comunitaria del fabbricante o mandatario per la UE e vanno comunque sempre **tradotte in lingua italiana**. La traduzione in italiano è obbligo **del fabbricante o mandatario** stabilito nella comunità ovvero di **chi ha introdotto le minimoto nel mercato italiano**.

Gli altri aspetti sulla sicurezza non previsti dalle direttive sopra citate sono contemplati dalle **disposizioni del Codice del Consumo**. (sugli obblighi generali, che possono valere se non previsti dalle singole direttive e leggi di recepimento, cfr. la guida *Il prodotto sicuro* in questa pagina.)

Ad esempio, l'avvertenza in ordine all'uso del casco, se non rientrasse in specifiche disposizioni delle direttive CE, è prevista dal D. Lgs. 206/2005 che prescrive che il produttore, importatore o commerciante debbano informare adeguatamente il consumatore sulla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale e prevedibile del prodotto (e quindi sulle misure più idonee da adottare nei vari casi di utilizzo e manutenzione).

Controlli e sanzioni

Stante quanto dispone il D.Lgs. 194/2007 l'adozione dei provvedimenti inibitori e di ritiro e sanzionatori spetta in linea generale al Ministero dello Sviluppo Economico cui spetta l'attuazione del decreto citato.

Le locali Camere di Commercio sono sempre competenti per l'irrogazione delle sanzioni in quanto enti funzionali cui sono state trasferite le funzioni sanzionatorie *ex UPICA già rientranti nell'area di attività dell'ex Ministero dell'Industria* sulla base di quanto dispone il DPR 581/95 e la legge 689/81.

E' importante segnalare che la direttiva macchine compresa la recente 98/37/CEE e il decreto 459/96 non prevede specifiche sanzioni amministrative bensì procedure per il ritiro e il divieto di utilizzazione.

Tuttavia sono previsti **reati penali** qualora i prodotti vengano marcati abusivamente cioè apponendo la marcatura CE senza avere osservato le norme speciali del DPR citato e della direttiva corrispondente. (ad es. contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno, vendita di prodotti con segni mendaci, etc...)

Le **sanzioni amministrative** sono invece previste dalla normativa sulla compatibilità elettromagnetica.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 15 del D. Lgs. 194/2007 che si applica, in base ai principi della legge 689/81, per le violazioni successive alla sua entrata in vigore.

Sanzioni - Art. 15.

1. Chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature **non conformi ai requisiti di protezione** di cui all'allegato I e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **4.000,00 ad euro 24.000,00**. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione.

2. Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I, **sono sprovvisti della prescritta marcatura CE**, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **2.000,00 ad euro 12.000,00**.

3. Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I, **sono sprovvisti della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformita'** di cui all'allegato IV e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **2.000,00 ad euro 12.000,00**.

4. Chiunque installa impianti fissi che, seppur conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato I, sono sprovvisti della prescritta documentazione e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

5. Chiunque appone **marchi che possono confondersi con la marcatura CE** ovvero **ne limitano la visibilita' e la leggibilita'** e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **1.000,00 ad euro 6.000,00**.

6. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchiature che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

7. Chiunque apporta, per uso personale, ad apparecchiature dotate di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformita' ai requisiti di protezione e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.

8. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'organo accertatore procede al sequestro delle apparecchiature ed invita il trasgressore alla loro regolarizzazione o ritiro dal mercato.

Decorso il termine di sessanta giorni dall'accertamento, qualora il trasgressore non abbia adempiuto all'invito e' disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'apparecchiatura.